



GROUP POLICY

WHISTLEBLOWING

1	INTRODUZIONE	3
2	DESTINATARI	3
3	AMBITO E CAMPO DI APPLICAZIONE	4
3.1	Esclusioni	5
4	CANALI DI SEGNALAZIONE	6
4.1	Canali di segnalazione interna	6
4.2	Canale di segnalazione esterno	7
5	ORGANIZZAZIONE	7
5.1	Nomina e composizione del Comitato Whistleblowing	7
5.2	Ruolo del Comitato Whistleblowing	7
6	GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI	8
6.1	Valutazione preliminare del Comitato Whistleblowing	8
6.2	Analisi e redazione della Relazione di indagine	8
6.3	Comunicazioni e informativa	9
6.4	Conservazione e gestione dei documenti	9
7	RISERVATEZZA E DIVIETO DI ATTI DI RITORSIONE	10
8	SANZIONI	10
9	SPECIFICHE NORMATIVE LOCALI	11
9.1	Italia	11
9.2	Repubblica Ceca	12
9.3	Polonia	13

1 INTRODUZIONE

Il Gruppo UFI Filters¹ (“il Gruppo”) si impegna a promuovere una cultura aziendale basata su comportamenti etici e su una buona governance aziendale, seguendo i principi stabiliti nel *Codice Etico* e nella *Policy Anti-Corruzione* del Gruppo.

Per continuare ad adempiere a tale impegno, il Gruppo UFI Filters riconosce l'importanza di dotarsi di una *Policy Whistleblowing* (“Policy”) che disciplini le segnalazioni di violazioni effettive o presunte di leggi o regolamenti e di gravi condotte improprie che potrebbero avere ripercussioni negative sul Gruppo.

La *Policy* è volta a definire le questioni che possono essere oggetto di segnalazione (“Segnalazione Whistleblowing” o “Segnalazione”), le norme che i segnalanti (“Whistleblowers” o “Segnalanti”, al singolare “Whistleblower” o “Segnalante”) sono tenuti a rispettare, i canali predisposti per le segnalazioni, il ruolo e le responsabilità del Comitato Whistleblowing (“Comitato Whistleblowing o “Comitato”); il quale fornisce indicazioni sulla ricezione, conservazione e trattamento delle Segnalazioni verbali o scritte ricevute, ovvero la procedura da seguire per la gestione delle Segnalazioni, nonché chiarisce l'intenzione del Gruppo di sanzionare a livello disciplinare o risolvere il rapporto di lavoro in essere con chiunque si renda responsabile di comportamenti ritorsivi o discriminatori nei confronti dei soggetti Segnalanti.

Per alcune società del Gruppo, in considerazione delle caratteristiche delle rispettive leggi nazionali di recepimento della Direttiva UE 2019/1937 sul Whistleblowing, si prega di fare riferimento alle specifiche riportate al paragrafo 9 della presente Policy, nonché alle eventuali policies gestite a livello locale ed ivi richiamate.

Al fine di garantire la più ampia diffusione possibile, la presente Policy è pubblicata e resa disponibile all'interno della piattaforma online di segnalazione accessibile dal sito web: <https://www.ufifilters.com/>, oltre che sul portale intranet del Gruppo.

2 DESTINATARI

La *Policy* è rivolta ai soggetti di seguito indicati che acquisiscono informazioni su una Violazione segnalabile in un contesto lavorativo:

- a tutto il personale delle società del Gruppo UFI Filters: azionisti e persone incaricate di funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, dipendenti, lavoratori, collaboratori, in tutti i paesi in cui opera il Gruppo UFI Filters (con contratto a tempo indeterminato o determinato), tirocinanti e stagisti, retribuiti o non retribuiti, lavoratori interinali, lavoratori autonomi;
- appaltatori;
- subappaltatori;
- dipendenti o collaboratori di fornitori;
- clienti;
- volontari;

¹ Nel presente documento per Gruppo UFI Filters si intendono tutte le entità giuridiche facenti parte del Gruppo UFI Filters, direttamente o indirettamente controllate da UFI Filters S.p.A.

- consulenti e liberi professionisti;

a cui nel prosieguo si fa riferimento collettivamente come i “Destinatari”.

I Destinatari possono effettuare una Segnalazione in qualunque momento, in particolare si ricorda che i Destinatari candidati o dipendenti possono effettuare la Segnalazione:

- quando il rapporto di lavoro non è ancora iniziato, se le informazioni concernenti le violazioni sono state acquisite durante il processo di assunzione o durante la fase di negoziazione precontrattuale;
- durante il periodo di prova;
- durante l'intero rapporto di lavoro;
- dopo la cessazione del rapporto di lavoro, se le informazioni concernenti le violazioni sono state acquisite nel corso di quest'ultimo.

Si invita a condividere qualsiasi preoccupazione o informazione riguardante Violazioni, compresi sospetti ragionevoli su Violazioni effettive o potenziali, sia che si verifichino internamente al Gruppo UFI Filters sia che siano commesse da un'entità o persona che agisce per conto del Gruppo, nonché qualsiasi tentativo o sospetto di occultamento di una Violazione.

Sulla base della presente Policy viene fornita protezione ai Segnalanti e anche alle persone che assistono i Segnalanti nel processo di segnalazione (facilitatori), a terze persone che sono collegate al Segnalante (colleghi o parenti) e che potrebbero subire ritorsioni in un contesto lavorativo, e ad entità legali di cui il Segnalante è proprietario, per cui lavora o con cui è altrimenti connesso in un contesto lavorativo.

3 AMBITO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Le questioni che possono essere oggetto di segnalazione da parte dei Destinatari ai sensi della *Policy* possono riferirsi a:

- presunte attività aventi rilevanza penale (delitti o contravvenzioni), violazioni, richieste o induzioni a violare leggi o regolamenti;
- violazioni gravi, potenziali o effettive, relative a diritti umani, libertà fondamentali;
- reati relativi alla protezione dell'ambiente (ad esempio, inquinamento, gestione dei rifiuti, cambiamenti climatici);
- violazioni delle normative relative alla salute e sicurezza sul lavoro o adozione di pratiche aziendali scorrette e/o pericolose;
- reati in materia di appalti pubblici e concorrenza;
- frodi fiscali, riciclaggio di denaro, corruzione, etc.;
- comportamenti contrari al *Codice Etico*, alla *Policy Anti-Corruzione* o alle policy e procedure interne del Gruppo;
- conflitti di interesse che influenzano la gestione aziendale;
- abusi o discriminazioni sul posto di lavoro;
- trattamento illecito o non conforme dei dati personali;
- violazioni delle leggi sulle pratiche contabili;

- falsificazione dei bilanci finanziari;
- non conformità con le normative riguardanti la salute pubblica;
- molestie o ritorsioni nei confronti di chi segnala una delle questioni summenzionate o partecipi a tale Segnalazione.

Le Segnalazioni Whistleblowing di una violazione effettiva o sospetta devono essere presentate in buona fede, devono essere dettagliate e accompagnate da informazioni precise, al fine di fornire informazioni utili e appropriate che consentano di verificare la validità degli avvenimenti segnalati. Il Segnalante deve, segnalando nel modo più oggettivo e più dettagliato possibile:

- fornire nomi e mansioni delle persone coinvolte, o informazioni che ne consentano l'identificazione;
- indicare la data e il luogo dell'avvenimento segnalato;
- fornire tutti i fatti, le informazioni o i documenti (a prescindere dal formato o dal supporto) che possano aiutare a comprovare la Segnalazione Whistleblowing. Qualora il Segnalante non sia sicuro della veridicità di un fatto particolare, deve specificare che si tratta di un presunto fatto;
- indicare quando e come è venuto a conoscenza della questione.

Le Segnalazioni Whistleblowing possono anche essere avanzate in forma anonima. Si sottolinea, tuttavia, che le Segnalazioni che comprendono il nome del Segnalante permettono al Comitato Whistleblowing (meglio dettagliato al Paragrafo 5 – “*Organizzazione*”) di operare in modo più efficiente, adottando in ogni caso le necessarie misure di protezione per i soggetti Segnalanti (come specificato al Paragrafo 7 - “*Riservatezza e divieto di atti di ritorsione*”).

Il Gruppo prende in seria considerazione tutte le Segnalazioni di violazioni effettive o potenziali e si impegna a trattare tali Segnalazioni nella maniera più appropriata, in conformità con le policy e procedure del Gruppo e tutte le leggi vigenti, ivi inclusa ma non limitatamente alla Direttiva Europea del 23 ottobre 2019 sulla protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione (2019/1937).

La Segnalazione può riguardare qualsiasi Violazione riscontrata ed avvenuta in qualsiasi parte del mondo; non si intende limitata pertanto ad eventi che si verificano nel Paese in cui si lavora.

Al fine di evitare una duplicazione delle attività di indagine, la Segnalazione Whistleblowing non è ammissibile e la sua gestione viene sospesa o cessata, previa notifica al soggetto Segnalante, qualora risulti che sono imminenti o in corso procedimenti interni o legali, o procedimenti equivalenti (reclamo, arbitrato, provvedimento d'urgenza, querela ecc.).

3.1 Esclusioni

Si intendono escluse dalla presente Policy le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere puramente personale del Segnalante che non riguardano comportamenti illeciti, violazioni di legge o di norme aziendali.

L'abuso o l'uso improprio dello strumento di segnalazione, come la comunicazione di eventi manifestamente infondati, la presentazione di questioni di natura puramente personale o l'invio di segnalazioni con contenuti chiaramente diffamatori o calunniosi, comporterà l'applicazione del sistema disciplinare di cui all'art. 8 della presente Policy.

4 CANALI DI SEGNALAZIONE

Fatte salve le specifiche normative locali di cui all'art. 9, ai sensi della presente Policy, i Destinatari possono presentare le proprie Segnalazioni Whistleblowing, attraverso i canali di segnalazione interni ed esterni di seguito elencati.

4.1 Canali di segnalazione interna

Il Segnalante può effettuare una Segnalazione attraverso i seguenti canali interni:

- a) tramite la piattaforma online di segnalazione Trusty ("Trusty") accessibile dal sito web al link: <https://www.ufifilters.com/il-gruppo/#compliance>.
 - i. La piattaforma è dotata di strumenti di crittografia per garantire l'obbligo di riservatezza ed è di proprietà di un provider esterno di servizi: Trusty AG. Quest'ultima è un'azienda completamente indipendente dal Gruppo che offre un servizio di segnalazione riservato per numerose aziende a livello globale.
 - ii. Le segnalazioni possono essere effettuate in forma anonima, tuttavia è preferibile che il Segnalante fornisca i propri dati identificativi. Le segnalazioni anonime risultano meno incisive e spesso più complesse da gestire efficacemente, ma saranno prese comunque in considerazione da parte del Gruppo e gestite al massimo livello possibile.
 - iii. È possibile effettuare una Segnalazione online nella lingua desiderata e selezionando la stessa nella prima schermata di accesso alla piattaforma.
 - iv. Al termine del processo di segnalazione vengono fornite delle credenziali di accesso al Segnalante, anche se anonimo.
 - v. Una volta effettuata la Segnalazione è possibile seguire lo stato di avanzamento della stessa all'interno della casella di "Inbox", a seguito di login mediante le credenziali d'accesso fornite dal sistema.

- b) inviando una Segnalazione scritta per posta ordinaria all'attenzione del Comitato Whistleblowing (vedasi paragrafo 5 – "Organizzazione"), riportando la dicitura "*Segnalazione Riservata*", al seguente indirizzo: UFI Filters S.p.A. - Via dell'Industria 4 - 37060 Nogarole Rocca (VR) – Italia.

Soggetti diversi dal Comitato Whistleblowing che dovessero ricevere una Segnalazione hanno l'obbligo di astenersi dall'assumere qualsiasi iniziativa autonoma di analisi e/o indagine e dovranno, entro e non oltre sette (7) giorni dal suo ricevimento, trasmetterla al Comitato Whistleblowing, corredata della documentazione di supporto eventualmente ricevuta e senza trattenerne alcuna copia.

Tali soggetti dovranno garantire l'integrità, la riservatezza e la privacy di tutte le informazioni contenute nella Segnalazione ricevuta e ove possibile, una volta trasmessa la Segnalazione al Comitato Whistleblowing, informare il Segnalante dell'avvenuta trasmissione della Segnalazione.

4.2 Canale di segnalazione esterno

Qualora un Segnalante ritenesse di non poter effettuare una Segnalazione di irregolarità attraverso i canali suindicati, può procedere attraverso i canali di segnalazione esterni istituiti dalle competenti autorità. Sul punto si prega di consultare le norme specifiche del Paese di riferimento, se applicabili.

5 ORGANIZZAZIONE

5.1 Nomina e composizione del Comitato Whistleblowing

Il Consiglio di Amministrazione della società capogruppo UFI Filters S.p.A. ha nominato il Comitato Whistleblowing, composto da tre membri sia interni che esterni al Gruppo UFI Filters.

I membri del Comitato Whistleblowing ricevono istruzioni adeguate, sono indipendenti, hanno le competenze necessarie per svolgere la loro mansione e gestiscono le Segnalazioni con l'opportuna diligenza.

In caso di conflitto in qualsiasi decisione o attività tra i membri del Comitato, sarà la maggioranza dei membri a decidere come procedere.

5.2 Ruolo del Comitato Whistleblowing

Il Comitato Whistleblowing è l'organismo a cui devono essere indirizzate tutte le Segnalazioni Whistleblowing ed è responsabile di:

- (i) Eseguire entro sette (7) giorni una valutazione preliminare delle Segnalazioni presentate dai Segnalanti e pervenute attraverso uno dei canali di segnalazione interni;
- (ii) individuare tra le Segnalazioni Whistleblowing ricevute quelle che, previa valutazione preliminare, meritano di essere ulteriormente indagate o sono da considerarsi estranee all'ambito di applicazione della normativa sul whistleblowing;
- (iii) condurre un'indagine tempestiva e accurata delle Segnalazioni ritenute rilevanti, nel rispetto dei principi di imparzialità, equità, proporzionalità e riservatezza nei confronti del Segnalante, della persona segnalata e di tutte le parti coinvolte;
- (iv) nel corso di tali verifiche il Comitato, può avvalersi del supporto delle funzioni aziendali di volta in volta competenti, ed estranee al contenuto della Segnalazione, e/o di consulenti esterni specializzati, che forniranno pieno supporto al Comitato, consentendo anche l'accesso a tutti i sistemi, documenti e dati relativi alle indagini, garantendo la riservatezza delle informazioni e rendendo anonimi quanti più dati personali possibili;
- (v) assistere le figure di cui al precedente punto nelle attività d'indagine o nelle analisi di approfondimento richieste.

Il Comitato Whistleblowing può anche affidare a certe funzioni aziendali la responsabilità di condurre alcune o tutte le attività di verifica della Segnalazione, restando in ogni caso responsabile di monitorare il rispetto dei principi previsti dalla presente Policy, la correttezza formale del processo e l'adeguatezza delle azioni successive. Per le Segnalazioni Whistleblowing concernenti le società italiane del Gruppo, il Comitato Whistleblowing coordina le attività d'intesa con l'Organismo di Vigilanza ai sensi del Decreto legislativo n. 231/2001, ai sensi del successivo punto 9.1.

6 GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI

6.1 Valutazione preliminare del Comitato Whistleblowing

Come indicato al punto 5.2, tutte le Segnalazioni Whistleblowing sono sottoposte a una valutazione preliminare da parte del Comitato Whistleblowing al fine di verificare la necessità di svolgere ulteriori controlli volti ad accertare i fatti denunciati (la "*Valutazione preliminare*").

Il Comitato Whistleblowing rilascia al Segnalante un avviso di ricevimento entro sette giorni dalla data di ricezione.

Tale *Valutazione preliminare* si propone di verificare se le Segnalazioni rispondano alle disposizioni definite al Paragrafo 3 ("*Ambito e campo di applicazione*") e, nello specifico, di accertare l'ammissibilità, le ragioni, la rilevanza e l'affidabilità delle Segnalazioni Whistleblowing, oltre alla precisione, la concordanza e l'affidabilità degli elementi di fatto su cui le stesse si basano.

Qualora il Comitato Whistleblowing ritenga necessarie ulteriori indagini, procederà con le attività indicate al punto 5.2.

Se, per contro, il Comitato Whistleblowing ritiene che le questioni segnalate esulino dall'ambito della presente Policy o che le informazioni fornite non siano adeguate, redige una nota dando evidenza dell'analisi svolta e dei motivi per il rigetto della segnalazione whistleblowing, informando il segnalante dei motivi di rigetto, secondo i termini di cui al successivo punto 6.3.

Il Comitato Whistleblowing ha la responsabilità di conservare ed archiviare tale riscontro unitamente alla Segnalazione Whistleblowing e alle note di *Valutazione preliminare*.

6.2 Analisi e redazione della Relazione di indagine

Una volta completata la fase di analisi, il Comitato Whistleblowing predisponde una relazione che riassume lo svolgimento delle indagini effettuate, gli elementi a supporto raccolti e le raccomandazioni per un piano d'azione ("*Relazione di indagine*"). Potrebbe essere richiesto al Segnalante di fornire ulteriori informazioni per assistere il Comitato Whistleblowing nelle indagini.

In caso di archiviazione della Segnalazione, senza procedere ad alcuna azione, ne saranno precisati i motivi.

La documentazione relativa a ciascuna Segnalazione ricevuta, anche qualora le indagini concludano a fronte della mancanza di elementi a supporto sufficienti, viene conservata nel rispetto dei requisiti di riservatezza secondo le tempistiche e le modalità stabilite dalle normative in materia applicabili localmente.

6.3 Comunicazioni e informativa

Dopo aver redatto la Relazione di indagine, il Comitato Whistleblowing comunica i risultati con i responsabili delle funzioni coinvolte, ovvero, ove necessario, con l'immediato responsabile gerarchico, sulla base del principio "need to know" (ivi compresa la possibilità di condividere una versione anonimizzata del documento) per determinare, in accordo con le funzioni competenti, un piano d'azione (laddove necessario) e/o qualsiasi altra misura da adottare (comprese eventuali misure disciplinari nei confronti di dipendenti).

In ogni caso, il dipartimento a cui spetta la decisione definitiva in materia di azioni disciplinari è il dipartimento People & Culture.

Viene in seguito fornito un riscontro al Segnalante, comprensivo delle informazioni sulle azioni previste o intraprese in seguito alla Segnalazione e le motivazioni di tali azioni, entro il termine ragionevole di tre mesi a decorrere dalla data di avviso di ricevimento della Segnalazione di cui al punto 6.1.

Nel caso in cui le indagini richiedano più di tre mesi, al Segnalante saranno fornite informazioni sullo stato dell'indagine.

Il Comitato Whistleblowing redige un'informativa semestrale generica sulle segnalazioni ricevute, senza includere alcuna informazione che possa consentire di risalire all'identità del segnalante e della persona coinvolta e la trasmette al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale di UFI Filters S.p.A.

6.4 Conservazione e gestione dei documenti

Le Segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate e custodite a cura del Comitato Whistleblowing in formato cartaceo e/o digitale - previa adozione di opportune cautele per garantirne l'integrità e la riservatezza - e saranno accessibili solo a persone autorizzate e solamente per scopi relativi all'elaborazione e gestione della Segnalazione. I dati, personali e non, raccolti attraverso la Segnalazione saranno conservati dal Comitato per il tempo necessario al trattamento della Segnalazione stessa e, comunque, per non più di cinque (5) anni dalla data di comunicazione dell'esito finale del procedimento, al fine di garantire la tutela della privacy, dei dati personali e della sicurezza della rete e dei sistemi informativi, nel rispetto degli obblighi di riservatezza previsti dalla normativa di settore e dei principi sanciti dalle leggi e dai regolamenti in materia di trattamento dei dati personali.

I dati personali non rilevanti per la gestione di una Segnalazione non saranno raccolti o, se raccolti accidentalmente, saranno eliminati senza indugio.

La documentazione che sarà mantenuta e trattata come riservata include:

- la tipologia della Segnalazione effettuata;
- una copia di qualsiasi notifica scritta che descriva la tipologia della Segnalazione;
- documenti/evidenze di particolare importanza;
- la documentazione operativa relativa all'indagine;
- la Relazione di indagine;
- qualsiasi comunicazione scritta da parte del Comitato Whistleblowing o dai soggetti autorizzati a gestire la Segnalazione, ivi comprese le azioni intraprese e le relative motivazioni; e
- i verbali delle riunioni.

Per maggiori informazioni circa il trattamento dei dati personali si prega di consultare l'apposita informativa privacy whistleblowing rinvenibile nell'apposita sezione del portale Trusty. Si specifica, con riferimento al canale online di segnalazione Trusty, che i dati personali inseriti all'interno della piattaforma sono gestiti dal provider esterno del servizio Trusty AG che opera in qualità di autonomo Titolare del trattamento, come da informativa privacy opportunamente conferita e presente all'interno della piattaforma stessa.

7 RISERVATEZZA E DIVIETO DI ATTI DI RITORSIONE

Il Gruppo UFI Filters invita i Destinatari a segnalare tempestivamente le questioni definite nel Paragrafo 3 *Ambito e campo di applicazione* e garantisce la riservatezza dell'identità del Segnalante, della Segnalazione Whistleblowing e delle informazioni contenute all'interno della stessa.

Le Segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse.

L'identità della persona Segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso della stessa persona Segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle Segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali informazioni, tranne nel caso in cui le leggi locali ne richiedano la comunicazione.

Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità della persona Segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla Segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona Segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la Segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona Segnalante alla rivelazione della propria identità.

Non sarà tollerato nessun tipo di minaccia, ritorsione, sanzione o discriminazione nei confronti del Segnalante (a causa della presentazione di una Segnalazione) o di qualsiasi membro del Comitato Whistleblowing. Il Gruppo UFI Filters si riserva il diritto di adottare misure appropriate nei confronti di chiunque compia atti di ritorsione o minacci di compierli nei confronti del Segnalante. Tra gli esempi di condotte ritorsive sono compresi a titolo esemplificativo e non esaustivo molestie, rifiuto di promozione, benefici o retribuzione, cambio di mansione o esclusione.

Eventuali comportamenti ritorsivi e discriminatori daranno luogo a procedimenti disciplinari e alla conseguente irrogazione di sanzioni come meglio specificato al paragrafo che segue.

Allo stesso tempo, il Gruppo UFI Filters riconosce il diritto dei soggetti coinvolti a tutelarsi legalmente qualora siano riscontrate in capo al Segnalante responsabilità di natura penale o civile legate alla falsità di quanto dichiarato o segnalato.

8 SANZIONI

Il Gruppo UFI Filters valuterà eventuali azioni disciplinari sulla base dei risultati della Relazione di indagine.

Il Comitato Whistleblowing fornirà ai responsabili delle funzioni coinvolte, ovvero, ove necessario, all'immediato responsabile gerarchico raccomandazioni sulle azioni da attuare e sulle eventuali misure disciplinari necessarie.

Altresì il Gruppo UFI Filters adotterà misure disciplinari e/o legali adeguate a tutela dei propri diritti, delle proprie attività e della propria reputazione contro chiunque, in mala fede, abbia effettuato Segnalazioni false, infondate e/o al solo scopo di calunniare, diffamare o arrecare pregiudizio al soggetto segnalato o ad altri soggetti citati nella Segnalazione Whistleblowing.

In ogni caso, il dipartimento a cui spetta la decisione definitiva in materia di azioni disciplinari è il dipartimento People & Culture.

9 SPECIFICHE NORMATIVE LOCALI

Con riferimento ad alcune società del Gruppo aventi sede in Unione Europea, si precisa che, in ottemperanza alle rispettive leggi nazionali di recepimento della Direttiva UE 2019/1937, tali società adottano procedure specifiche o affidano il ruolo di gestione delle segnalazioni ad un comitato o ad un referente locale appositamente nominato. In tale casistica la responsabilità di mantenere la riservatezza, di fornire un riscontro al Segnalante e di gestire la Segnalazione rimane in capo al soggetto o al comitato designato a livello locale.

9.1 Italia

La presente sezione prevede requisiti e deroghe speciali applicabili all'Italia in base al Decreto Legislativo 24/2023 ("Decreto Whistleblowing") in recepimento della Direttiva UE 2019/1937. Per tutto quanto non esplicitamente riportato nel presente articolo è necessario far riferimento alle disposizioni di cui alla presente Policy.

Violazioni del D.Lgs. 231/2001

Si aggiungono alle questioni che possono essere oggetto di Segnalazione da parte dei Destinatari ai sensi dell'art. 3 della presente Policy, altresì condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 ("Decreto 231") (costituenti uno o più reati del catalogo dei reati che comportano responsabilità aziendali), ovvero costituenti violazioni del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalle società italiane del Gruppo UFI Filters ai sensi del Decreto 231 ("Modello 231").

Interazioni tra il Comitato Whistleblowing e l'Organismo di Vigilanza ex Decreto legislativo n. 231/2001

Il Comitato Whistleblowing e l'Organismo di Vigilanza delle società italiane del Gruppo UFI Filters collaborano tra loro al fine di garantire, nelle rispettive aree di responsabilità, il successo del sistema di whistleblowing del Gruppo UFI Filters.

In particolare, sia il Comitato Whistleblowing sia l'Organismo di Vigilanza si scambiano immediatamente le Segnalazioni Whistleblowing che possono interessare le rispettive aree di responsabilità, coordinando tra loro l'attività di indagine.

Il Comitato Whistleblowing trasmette all'Organismo di vigilanza delle società italiane del Gruppo UFI Filters una sintesi dell'*Informativa semestrale* al Consiglio di Amministrazione di UFI Filters S.p.A. unitamente ai dettagli delle Segnalazioni Whistleblowing riguardanti la rispettiva società italiana e le pertinenti *Relazioni di indagine*. Analogamente, gli Organismi di Vigilanza trasmettono al Comitato Whistleblowing un estratto delle informative periodiche ai Consigli di Amministrazione riguardanti le segnalazioni pervenute.

Canale di segnalazione esterno - ANAC

In Italia, l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), ha attivato un canale esterno per le Segnalazioni che garantisce, tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità del Whistleblower, della persona coinvolta e della persona menzionata nella Segnalazione, nonché del contenuto della Segnalazione e della relativa documentazione.

L'ANAC permette al Segnalante di effettuare Segnalazioni in forma scritta tramite la piattaforma informatica dedicata summenzionata, oppure in forma orale attraverso linee telefoniche o sistemi di messaggistica vocale ovvero, su richiesta della persona Segnalante, mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole.

Si precisa che il ricorso al canale di segnalazione esterna istituito presso l'ANAC può avvenire solo se:

- il canale di segnalazione interna indicato nella Policy non risulti attivo;
- il Segnalante ha già effettuato una Segnalazione utilizzando i canali interni messi a disposizione dell'azienda e la stessa non ha avuto seguito;
- il Segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una Segnalazione interna, alla stessa non verrebbe dato seguito ovvero la Segnalazione potrebbe determinare il rischio di ritorsione;
- il Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione da segnalare possa costituire un pericolo imminente o palese per l'interesse pubblico.

9.2 Repubblica Ceca

La società UFI FILTERS Czech s.r.o. ha adottato una policy locale di Whistleblowing ("LPOL-UCZ-0006"), in conformità con la legge n. 171/2023 Racc. sulla protezione degli informatori ("Informatori", equivalente dei Whistleblowers/Segnalanti), e successive modifiche ("Legge sulla protezione degli informatori").

Il presente paragrafo prevede pertanto requisiti e deroghe speciali applicabili a tale società sita in Repubblica Ceca in base Legge sulla protezione degli informatori. Di seguito vengono elencate le singole sezioni che si discostano rispetto alla Policy adottata dal Gruppo.

La LPOL-UCZ-0006 definisce i diritti e gli obblighi della società ceca, della "Persona Competente" e di altri soggetti interni alla società, stabilisce la procedura e le modalità di presentazione e gestione delle Segnalazioni di possibili attività illecite, la platea dei soggetti legittimati a presentare le Segnalazioni, le specifiche del sistema interno di whistleblowing e le modalità di gestione delle Segnalazioni pervenute.

Segnalazioni e modalità di presentazione

Le Segnalazioni che possono essere effettuate dall'Informatore in conformità alla policy locale LPOL possono riguardare:

- un comportamento illecito che abbia le caratteristiche di un reato penale;
- un comportamento illecito che abbia le caratteristiche di un reato per il quale la legge prevede una multa il cui limite massimo è di almeno 100.000 CZK;
- un comportamento illecito che violi la Legge sulla protezione degli informatori;

- un comportamento illecito che violi un'altra norma di legge o un regolamento dell'Unione Europea nell'ambito di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera d), della Legge sulla protezione degli informatori;
- una violazione dei regolamenti interni della Società, del *Codice Etico* o della *Policy Anti-Corruzione* del Gruppo. La Segnalazione deve contenere informazioni su nome, cognome e data di nascita, o altre informazioni da cui si possa desumere l'identità dell'Informatore. La mancanza di queste informazioni può influire negativamente sull'indagine della Segnalazione.

Sistema interno di segnalazione

La società ha nominato la "Persona Competente", cioè la persona autorizzata a ricevere le Segnalazioni, a valutarne la fondatezza e adottare le opportune misure per rimediare o prevenire la situazione illecita agendo in modo imparziale.

Il Whistleblower può presentare una Segnalazione per iscritto o oralmente alla Persona Competente identificata dalla società, i cui dettagli specifici di contatto sono disponibili all'interno della LPOL, secondo le modalità di seguito descritte:

- via telefono o messaggio vocale al numero di telefono della Persona Competente;
- a mezzo e-mail all'indirizzo oznameni@cz.ufifilters.com;
- scrivendo una lettera da consegnare direttamente nelle mani della Persona Competente con la dicitura "Riservato" o altra dicitura simile, a titolo esemplificativo: "Whistleblowing", "Non aprire", ecc;
- scrivendo una lettera e depositandola nella cassetta fiduciaria disponibile presso la sede legale della società nell'area vicina agli spogliatoi;
- effettuando una Segnalazione di persona recandosi presso l'ufficio della Persona Competente.

La Persona Competente ha l'obbligo di mantenere la comunicazione con l'Informatore e, se necessario, chiede a quest'ultimo di fornire ulteriori informazioni. I recapiti sono gestiti in modo sicuro per garantire la protezione dell'identità dell'Informatore ed impedire l'accesso alle informazioni conferite a personale non autorizzato. La Persona Competente distribuirà le Segnalazioni ricevute secondo un accordo preventivo reciproco. In caso di conflitto di interessi, ad esempio, se la Segnalazione riguarda la Persona Competente, sarà trattata dalla seconda Persona Competente.

Il testo integrale della policy LPOL-UCZ-0006 è pubblicata e resa disponibile all'interno della piattaforma online di segnalazione accessibile dal sito web: <https://www.ufifilters.com/>, oltre che sul portale intranet del Gruppo.

9.3 Polonia

Ferma restando la possibilità di effettuare segnalazioni a livello centrale, utilizzando i canali descritti nella sezione 4 della presente Policy, in Polonia eventuali segnalazioni devono essere gestite in conformità alla legge nazionale "Ustawa o ochronie sygnalistów" del 14.06.2024 ("Legge sulla protezione degli informatori") da canali interni appositamente istituiti.

Nello specifico, la società UFI Filters Poland sp. Z o.o. ("UFI Filters Poland") ha nominato un comitato per le violazioni ("Comitato per le Violazioni") composto da quattro membri indipendenti il cui compito è quello di condurre indagini relative alle violazioni segnalate all'interno della società e di intraprendere azioni di follow-up o di formulare raccomandazioni per tali azioni, in conformità con la normativa whistleblowing e la protezione degli informatori.

La società UFI Filters Poland ha altresì nominato un Responsabile della Conformità, lo studio legale ENSIS, Kazimierczak, Bończak, Błaszowski and Partners sp.k., quale punto di contatto per la ricezione delle



segnalazioni e per mantenere la comunicazione con il Whistleblower, funge pertanto da intermediario tra il Comitato per le Violazioni e il Whistleblower.

Il Whistleblower deve presentare la segnalazione in forma elettronica compilando il modulo online disponibile al link: <https://ensiskancelaria.com/sygnalisci/>, piattaforma gestita dal Responsabile della Conformità che, una volta ricevuta la Segnalazione, la inoltra prontamente al Comitato per le Violazioni.

Il Responsabile della Conformità ha altresì il compito di denunciare tutte le irregolarità pervenute nel registro interno delle segnalazioni.

Il Whistleblower può altresì presentare una segnalazione esterna da indirizzarsi al Commissario per i Diritti Umani o ad altra autorità pubblica competente.

Tanto premesso, il Segnalante potrà usufruire dei canali di cui all'art. 4 della presente Policy, oltre che del canale online menzionato al presente paragrafo; tuttavia, la responsabilità di mantenere la riservatezza, di fornire un riscontro al Segnalante e di gestire la Segnalazione non ricadrà in capo al Comitato Whistleblowing, di cui all'art. 5, bensì al Comitato per le Violazioni nominato localmente ed il Responsabile della Conformità sarà responsabile della registrazione di tutte le irregolarità nel registro interno delle segnalazioni.

Il Comitato Whistleblowing agirà in concomitanza con il Comitato per le Violazioni per garantire la compliance alla normativa nazionale ed europea.

In conformità a quanto sopra, la società UFI Filters Poland ha adottato una policy locale di Whistleblowing (LPOL-UPL-02) che è pubblicata e resa disponibile all'interno della piattaforma online di segnalazione accessibile dal sito web: <https://www.ufifilters.com/>, oltre che sul portale intranet del Gruppo.